

ART. 13 LEGGE 6 LUGLIO 2012 , n. 96

LIMITI DI SPESA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

Comuni con popolazione da 15.000 a 100.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 25.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 5.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comuni con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 125.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 12.500,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 250.000,00 + € 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 25.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.